

(N. 1152)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(SPAGNOLLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1965

Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazioni porti

ONOREVOLI SENATORI. — Nel dopoguerra la attività dello Stato, nel settore dei porti marittimi, fu rivolta con precedenza alla riparazione ed alla ricostruzione delle opere danneggiate o distrutte per fatti bellici, il che importò la cospicua spesa di oltre 70 miliardi.

Atteso tale sforzo economico ed organizzativo non era stato possibile nel contempo dare sviluppo al potenziamento ed al miglioramento dei porti stessi, al fine di adeguarli man mano alle esigenze del traffico, che, mentre nel 1939 era stato di tonnellate 46 milioni 812 mila, nel 1952, dopo il calo dovuto al periodo bellico ed al dopoguerra, era già risalito a tonnellate 47.461.891 per assu-

mere poi una rapida linea ascendente, la quale, oltre ogni ottimistica previsione, nel 1963 ha raggiunto un volume di 147.900.000 tonnellate.

A tale ascesa non ha fatto e non poteva fare riscontro un parallelo miglioramento dei nostri porti sia per i motivi dianzi esposti, sia anche perchè gli interventi dello Stato, nel settore dei lavori pubblici sono stati orientati a risolvere altri problemi, quali le case, le strade, i fiumi, eccetera.

Al fine di una soluzione radicale del problema dei porti marittimi, che presentemente non sono in condizioni di fronteggiare il congestionamento dei traffici determinatosi, le due Amministrazioni interessate, i Lavori

pubblici e la Marina mercantile, dopo un severo vaglio dei dati economici e tecnici raccolti al fine di accertare le effettive esigenze di ogni porto, hanno predisposto un piano complesso di potenziamento dei porti marittimi da eseguirsi nel periodo di dieci anni.

Il Ministero del bilancio ha compreso in parte tale piano nel progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio 1965.

Alla stregua di queste considerazioni è facile rilevare la necessità e l'urgenza di dare inizio alla realizzazione di tale programma di sistemazione e di potenziamento degli scali marittimi nazionali ed avviare così a soluzione il grave problema delle deficienze strutturali e funzionali del nostro sistema portuale.

All'anzidetto fine, con l'accluso disegno di legge è stata prevista una spesa straordinaria di lire 75 miliardi in ragione di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1969 incluso.

L'articolo 1 di detto disegno reca tale stanziamento ripartito nei cinque esercizi finanziari indicando che all'onere relativo si farà fronte: per lire 10 miliardi mediante riduzione, per l'esercizio 1965, del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso; per lire 40 miliardi mediante iscrizione di lire 10 miliardi annui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ciascuno degli esercizi dianzi indicati.

Negli stessi esercizi il Ministero del tesoro viene autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per un ricavo netto di 5 miliardi annui da portare ad incremento del ripetuto stanziamento annuo di lire 10 miliardi.

Considerato che, come innanzi posto in evidenza, l'indicata autorizzazione straordinaria di spesa rappresenta una parte soltanto degli interventi che dovranno essere disposti per l'ammodernamento e l'adeguamento del nostro sistema portuale, è stata

opportunamente prevista all'articolo 2 del disegno in esame la facoltà di autorizzare maggiori spese in aggiunta a quelle previste nel suindicato articolo 1 in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali ed alle possibilità del mercato finanziario.

All'articolo 3 vengono disciplinate le forme, le modalità e le condizioni dei mutui che dovranno essere contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della copertura della spesa di lire 25 miliardi prevista al quarto comma dell'articolo 1.

Nella necessaria considerazione dell'opera che dovrà essere svolta dai Consorzi che — in base alle vigenti disposizioni ed alle norme statutarie che regolano l'attività degli stessi — sono competenti ad eseguire lavori di potenziamento nei porti da essi amministrati, è stata prevista all'articolo 4 la possibilità di disporre a favore di detti Enti assegnazioni di fondi sullo stanziamento recato dalla legge in esame, le cui somministrazioni dovranno essere regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici sulla base di criteri concordati con i Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

È stata, inoltre, data facoltà ai Consorzi, anche in deroga alle norme che disciplinano gli stessi, di contrarre appositi mutui che dovranno, per ovvi motivi di coordinamento dell'attività di questi Enti con quella dello Stato, essere preventivamente autorizzati dai Ministeri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del tesoro.

L'articolo 5 del disegno di legge prevede che a carico dello stanziamento di cui all'articolo 1 e delle spese che potranno essere autorizzate in base all'articolo 2, si farà fronte anche agli oneri per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del Servizio escavazione porti.

È noto che il problema dell'ammodernamento del parco effossorio dell'Amministrazione presenta aspetti assai gravi per la vetustà e la inadeguatezza dei mezzi d'opera che non è stato possibile rinnovare a causa della costante insufficienza degli stanziamenti di bilancio dedicati a tale settore.

D'altra parte l'efficienza del Servizio escavazioni condiziona l'utilizzazione delle opere di potenziamento degli scali marittimi in quanto occorre procedere di pari passo con l'attuazione di dette opere al mantenimento e all'approfondimento dei fondali reso quest'ultimo necessario per l'aumentato pescaggio delle navi.

Ad evitare gli inconvenienti che si verificano in presenza di opere che, pur complete dal punto di vista strutturale, non possono tuttavia definirsi tali sotto il profilo funzionale in relazione alle finalità tecniche ed economiche che l'opera intendeva realizzare, l'articolo 8 del disegno di legge opportunamente dispone che i progetti da finanziare con i fondi della legge stessa devono riguardare opere complete e funzionali.

Pertanto anche al fine di tener conto di tale necessità, viene autorizzato, con l'articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici ad assumere impegni per importi non superiori all'autorizzazione di spesa di due esercizi consecutivi.

L'articolo 9 prevede la formulazione di un piano generale e dei programmi esecutivi annuali delle opere da realizzare con i fondi della legge.

Viene stabilito che detti piani e programmi saranno predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con i Ministeri della marina mercantile, del bilancio e del tesoro.

Tenuto conto che l'articolo 2 prevede la possibilità di stanziamenti aggiuntivi a quelli già deliberati in ragione di lire 15 miliardi annui è da tener presente che anche i relativi programmi integrativi — pure se non si è ritenuto di indicarlo espressamente nel testo dell'articolo in esame — saranno predisposti dal Ministero dei lavori pubblici di intesa con i Dicasteri della marina mercantile, del bilancio e del tesoro.

Al fine di rendere immediatamente operante la legge in esame l'articolo 10 prevede che la stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per l'esecuzione di opere portuali sono autorizzate le spese di:

- 15 miliardi nell'esercizio 1965;
- 15 miliardi nell'esercizio 1966;
- 15 miliardi nell'esercizio 1967;
- 15 miliardi nell'esercizio 1968;
- 15 miliardi nell'esercizio 1969.

Dette somme saranno iscritte per lire 10 miliardi annui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ciascuno degli esercizi dianzi indicati.

All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1965 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

In ciascuno degli esercizi indicati nel presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per un ricavo netto di lire 5 miliardi, ivi compresa, per il 1965, la somma per interessi ed oneri relativi all'esercizio stesso.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti indicati nel precedente secondo comma. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1965 al 1969, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

**Art. 2.**

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1966 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali ed alla possibilità del mercato finanziario, potranno, sulla base del programma di sviluppo economico, essere autorizzate maggiori spese per opere portuali in

aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, e stabilite le modalità per il finanziamento delle stesse.

#### Art. 3.

I mutui di cui all'articolo 1 da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

#### Art. 4.

A carico delle spese previste dalla presente legge e di quelle che potranno essere autorizzate in base all'articolo 2 della legge stessa possono essere disposte assegnazioni per opere portuali da eseguirsi dai Consorzi abilitati all'esecuzione delle opere medesime.

Le opere possono essere finanziate da parte dei Consorzi suddetti anche con il ricorso a mutui in base a delibere che dovranno ottenere la preventiva approvazione dei Ministeri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del tesoro.

In tali sensi si intendono integrate le norme che regolano i consorzi medesimi nei casi in cui non sia prevista detta forma di finanziamento

Le somministrazioni dei fondi ai Consorzi ai sensi del primo comma del presente articolo saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero dei lavori pubblici con i Consorzi medesimi sulla base di criteri concordati dal Ministero stesso con i Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

## Art. 5.

A carico delle spese previste dalla presente legge e di quelle che potranno essere autorizzate in base all'articolo 2 della legge stessa si provvederà agli oneri per l'ammmodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

## Art. 6.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e della marina mercantile sarà provveduto per lo esercizio 1965 al riparto delle somme autorizzate dalla presente legge fra le spese per opere portuali e quelle per i mezzi effossori di cui all'articolo 5.

Correlativamente, il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi tale riparto sarà disposto con la legge di approvazione del bilancio per gli esercizi stessi.

## Art. 7.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni in ciascun esercizio per importi non superiori all'autorizzazione di spesa dell'esercizio medesimo e di quello successivo.

## Art. 8.

I progetti da finanziare in base alla presente legge debbono riguardare opere complete, idonee al soddisfacimento delle esigenze tecnico-economiche dei porti cui si riferiscono.

## Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministeri della marina mercantile, del bilancio e del tesoro, predispone il piano delle opere da finanziarsi nel quinquennio con i fondi di cui al primo comma dell'articolo 1.

I programmi esecutivi del piano di cui al precedente comma sono predisposti, con riferimento ai singoli esercizi, dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministeri della marina mercantile, del bilancio e del tesoro.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.